



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VERCELLI

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CARENZO	FRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAVALLARI	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	RAVARINO	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 466/10

UDIENZA DEL

21/09/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

67/02/11

PRONUNCIATA IL:

21/9/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 DIC. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 466/10
depositato il 27/10/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7Z010500878 IVA+IRPEF+IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VERCELLI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

CALLONI DOTT. GIOVANNI
VIA DEI TORNIELLI 12 28100 NOVARA NO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7Z010500878 IVA+IRPEF+IRAP 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VERCELLI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

CALLONI DOTT. GIOVANNI
VIA DEI TORNIELLI 12 28100 NOVARA NO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7Z010500883 IVA+IRPEF+IRAP 2005
ADD.REG.E INPS
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VERCELLI



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 466/10

UDIENZA DEL

21/09/2011

ore 09:00

proposto dal ricorrente:

difeso da:

CALLONI DOTT. GIOVANNI
VIA DEI TORNIELLI 12 28100 NOVARA NO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7Z010500883 IVA+IRPEF+IRAP 2006
ADD.REG.E INPS
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VERCELLI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

CALLONI DOTT. GIOVANNI
VIA DEI TORNIELLI 12 28100 NOVARA NO

IN PUBBLICA UDIENZA

Sono comparsi:

il rappresentante di " *Agenzia Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Vercelli*" – **LIGUORI Eugenio**

e per la parte: **CALLONI dott. Giovanni**

LETTI GLI ATTI ED ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE

Udito il relatore CAVALLARI Giuseppe

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con AVVISO D'ACCERTAMENTO N° T7Z010500878 si è proceduto a determinare, a carico del contribuente (titolare di ditta individuale esercente l'attività di installazione impianti elettrici), un reddito imponibile IRPEF, per l'anno 2005, per un ammontare di € 71.663,00 (redditi fabbricati € 153,00 – redditi lav. Dip. € 7.819,00 – redditi impresa € 63.691,00) ed imposta di € 23.100,00 – Add.le regionale per € 933,00 – IRAP per € 2.707,00 e recuperando, ai fini IVA, a tassazione l'importo di € 31.185,00 su operazioni imponibili di € 155.923,00 oltre contributi previdenziali (INPS artigiani/commercianti) per € 11.205,00 ed irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad € 58.378,32.

A seguito della mancata presentazione della dichiarazione ai fini I.V.A., imposte dirette ed IRAP, per l'anno 2005, l'Agenzia delle Entrate, con metodo induttivo sulla scorta degli elementi in possesso (dati contabili della dichiarazione presentata per l'anno 2004), ha proceduto ad accertare il totale dei componenti positivi di reddito come di seguito specificato:

esistenze iniziali: € 19.790,00 (pari alle rimanenze finali anno 2004)

acquisti : € 92.232,00 (pari ai costi dichiarati nell'anno 2004)

rimanenze finali : pari a zero

costo del venduto: € 112.022,00 (19.790,00 + 92.230,00 – 0,00)

percentuale di ricarico: 39,19% (accertata definitivamente, per l'anno 2003, a seguito di mancata opposizione)

ricavi accertati: € 155.923,00

reddito d'impresa accertato: € 63.691,00

Con AVVISO D'ACCERTAMENTO N° T7Z010500883 si è proceduto a determinare, successivamente, un reddito imponibile IRPEF, per l'anno 2006, per un ammontare di € 72.041,00 (redditi fabbricati € 153,00 – redditi lav. Dip. € 7.960,00 – redditi impresa € 63.928,00) ed imposta di € 23.206,00 – Add.le regionale per € 938,00 – IRAP per € 2.717,00 e recuperando, ai fini IVA, a tassazione l'importo di € 31.185,00 su operazioni imponibili di € 155.923,00 oltre contributi previdenziali (INPS artigiani/commercianti) per € 9.278,00 ed irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad € 60.623,64.

L'Agenzia delle Entrate, con il ripetersi della mancata presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta 2006, ha quantificato gli elementi positivi di reddito nella stessa misura accertata per l'anno 2005 come di seguito specificato:

ricavi accertati: € 155.923,00

costi: € 91.995,00 (deduzione forfettaria del 59% - incidenza accertata per il 2005)

reddito d'impresa accertato: € 63.928,00

Avverso i provvedimenti in questione è stato presentato ricorso del quale la richieste di parte viene di seguito integralmente trascritta:

IN VIA PRINCIPALE annullare gli atti impugnati.

IN VIA SUBORDINATA ricalcolare i maggiori imponibili, le imposte IRPEF, IVA ed IRAP e le sanzioni alla luce delle considerazioni suesposte; annullare le sanzioni irrogate e condannare l'Ufficio Tributario al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva.

Viene contestato l'operato dell'Agenzia delle Entrate relativamente alla legittimità dell'accertamento sotto diversi profili:

- Illegittimità degli atti per mancata applicazione art. 6 D.P.R. 472/97 (omessa presentazione modello unico dipesa dalla condotta del Commercialista avverso il quale è stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria)
- Ricostruzione non coerente con la capacità contributiva del ricorrente:
 - Per l'anno 2005 deposito di copia delle fatture di vendita - copia delle fatture di acquisto - copia registro IVA vendite - copia registro IVA acquisti - copia registro IVA corrispettivi - contestazione presunzione rimanenze finali pari a zero (mantenimento medesimo valore iniziale/finale) conseguente costo del venduto pari ad € 92.232,00 e ricavi per € 128.202,00 (applicazione ricarico 39%) ed un reddito d'impresa imponibile di € 44.557,00 (€ 128.202,00 - totale costi da registro € 120.395,00 + rettifiche registrazione fatture 6-8-9 € 36.750,00) - IVA € 8.911,00 (€ 128.202,00 * 20% = 25.640,00 - € 16.729,00 rettifiche IVA da registro acquisti).
 - Per l'anno 2006 viene contestata la "supposizione della costanza del reddito" e riproposte le motivazioni esposte per l'anno 2005 richiedendo, sulla scorta dei registri IVA e delle copie delle fatture depositate, il riconoscimento dell'IVA in detrazione per € 28.014,91, la quantificazione dei ricavi, del reddito e del valore della produzione:
ricavi ricalcolati anno 2005 € 128.202,00 - € 140.218,00 (costi a registri) = perdita - € 12.016,00
IVA € 128.202,00 * 20% = 25.640,00 - € 28.015,00 (registro acquisti) = € 2.375 a credito
oppure
reddito accertato anno 2005 € 155.923,00 - € 140.218,00 (costi a registri) = € 15.705,00
IVA € 155.923,00 * 20% = 31.185,00 - € 28.015,00 (registro acquisti) = € 3.170,00.
- Illegittimità delle sanzioni applicate per errata applicazione art. 12 D.Lgs. n° 472/97.

Per contro, parte resistente, controdeduce ribadendo la legittimità dell'imposizioni in quanto conforme alla legge in quanto l'omessa presentazione della dichiarazione rappresenta una violazione sostanziale che legittima il ricorso all'accertamento induttivo indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità, ribadendo inoltre l'applicabilità delle sanzioni in quanto il semplice impegno a trasmettere la dichiarazione, da parte di intermediario, non esclude la responsabilità del contribuente. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge.

MOTIVI DELLA SENTENZA

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione, il potere-dovere di accertamento d'ufficio è disciplinato dall'art. 41 del D.P.R. n° 600/1973 in termini tali per cui, sulla base dei dati e delle notizie raccolti o venuti a sua conoscenza e con facoltà di ricorso a presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza " l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche". Da ciò deriva che l'accertamento, per definizione di tipo induttivo, potrà essere, a seconda delle scelte dell'ufficio impositore, e con riferimento ai dati utilizzati, analitico o sintetico giacché l'esistenza del potere di accertamento non condizionata dal metodo che verrà adottato, dovendosi rilevare che sussiste in astratto in modo indipendente dal come, di fatto verrà esercitato, a seconda delle particolarità del caso concreto (Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Sentenza n° 10157/2002).

Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la Legge abilita l'Ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38 del .P.R. n° 600/1973, sul presupposto dell'indifferenza

probalistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti. Se, dunque, i fatti costitutivi della pretesa tributaria, originata da un accertamento d'ufficio, ex art. 41 D.P.R. n° 600/1973, possono essere anche riferiti dall'Amministrazione Finanziaria in base a presunzioni semplici prive dei menzionati requisiti, ne consegue che anche il giudice tributario può legittimamente ritenerli dimostrati sulla base di siffatte presunzioni fondando, quindi, la decisione in deroga alla regola stabilita dall'art. 2729 – comma 1 – Codice Civile, e che, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, incombe sul contribuente l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi estintivi della predetta pretesa (Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n° 2605/2000).

Ne consegue che, nel caso in questione, il comportamento del contribuente integra, senza ombra di dubbio, gli elementi indiziari richiesti al fine della legittimità dell'accertamento induttivo. La presenza, pertanto, di un legittimo accertamento induttivo costituisce, conseguentemente, onere a carico del ricorrente di fornire prova contraria alle presunzioni posta a base dell'accertamento medesimo. In linea ad una giurisprudenza consolidata, pertanto, il contribuente, se intende contestare l'equazione ricavi=reddito, deve dimostrare l'effettiva esistenza sia dei ricavi che dei costi/maggiori costi, documentando che essi esistevano ed erano oltretutto inerenti e di competenza dell'esercizio nel quale l'Ufficio ha effettuato l'accertamento.

Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, entrato in vigore il 10 gennaio 2002, contiene, come noto, norme modificative del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, in tema di presentazione delle dichiarazioni Irpef, Irap, e Iva, nonché ulteriori disposizioni destinate a semplificare e razionalizzare gli adempimenti tributari. Tra le novità introdotte, rilievo particolare assumono quelle riguardanti gli obblighi degli intermediari abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni.

Per effetto delle modifiche apportate all'art.3, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998 dal D.P.R. n. 435/2001, a partire dal 2002, la dichiarazione si considera invece presentata nel giorno in cui è trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate in via diretta o tramite intermediari abilitati, la trasmissione si considera conclusa nel giorno in cui è completata la ricezione da parte della stessa Agenzia.

Gli intermediari rilasciano al contribuente, anche in mancanza di richiesta, un documento autonomo costituito dall'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione.

Detto impegno va rilasciato al momento della consegna della dichiarazione o all'atto dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione. L'impegno deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario, la data dell'impegno, unitamente alla sottoscrizione, deve essere riportata, in un nuovo riquadro delle dichiarazioni recante la dicitura: "Impegno alla presentazione telematica" nel quale occorrerà pure riportare il codice fiscale del professionista incaricato.

A seguito della presentazione telematica, l'intermediario, come previsto dall'art.3, comma 6, del D.P.R. n. 322/1998, deve poi rilasciare al contribuente entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l'originale della dichiarazione trasmessa (quella, cioè, debitamente sottoscritta dal contribuente) redatta su modello conforme a quello ministeriale, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia di ricezione della dichiarazione. Questa comunicazione, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 10, del D.P.R. n. 322, costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

La problematica relativa alla sanzionabilità delle violazioni relative alla presentazione telematica delle dichiarazioni è diventata ancora più complessa e di più difficile soluzione, con le novità introdotte dal D.P.R. 435/2001, in quanto trasmissione in via telematica e presentazione, a parte le ipotesi di consegna alla banca o all'ufficio postale, si identificano; costituiscono un solo adempimento.

Ciò posto, occorre esaminare quali conseguenze possono derivare nel caso in cui il contribuente consegni tempestivamente la dichiarazione all'intermediario e questi non la trasmetta, ovvero la presenti in ritardo.

Al riguardo, la circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002 della Direzione centrale Normativa e Contenzioso afferma perentoriamente che il semplice impegno a trasmettere la dichiarazione da parte dell'intermediario non esclude la responsabilità del contribuente nel caso di mancata presentazione all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti dalla legge. Inoltre, nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione IVA 2002 si legge testualmente che "il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio delle Entrate competente, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione".Dovrebbe rispondere cioè di culpa in vigilando.

A tal proposito risulta palese la più totale indeterminazione di una simile interpretazione che, tra le altre cose, non proviene né da una fonte normativa primaria né secondaria, ma da una circolare ministeriale e da istruzioni alla dichiarazione IVA che, pur avendo carattere vincolante per l'amministrazione pubblica, non possono certo assurgere a rango di fonti di diritto valide per tutti i consociati, secondo i più elementari principi costituzionali, i quali contemplan ed ordinano gerarchicamente tutte le fonti del diritto, tra cui non vengono certo annoverate le circolari ministeriali.

L'inevitabile conseguenza di quanto precedentemente evidenziato è che il contribuente deve solo preoccuparsi di consegnare la propria dichiarazione all'intermediario in tempo utile perché la stessa possa essere presentata entro i termini previsti. Fatto ciò e ottenuto dal professionista l'impegno alla trasmissione, il contribuente, in caso di ritardo od omissione, non può essere sanzionato per mancanza di colpa (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

In una evenienza del genere si ritiene pertanto che la sanzione debba essere applicata solo nei confronti dell'intermediario, stante l'esistenza della normativa attuale e del principio della cosiddetta "personalizzazione" della sanzione, sancito dall'art. 2, comma 2, del citato D. Lgs. n. 472. Infatti, l'intermediario va considerato un prestatore d'opera intellettuale, nei confronti del contribuente, avendo rilasciato un documento costituito da l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica.

Più di recente, tuttavia, in relazione alle gravi violazioni della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'omessa tenuta delle scritture obbligatorie, il giudice di legittimità, con ordinanze 1472/2010 e 12473/2010, ha ritenuto che "il contribuente... non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempienze, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento".

Nel caso di specie risulta palese il comportamento fraudolento del professionista debitamente denunciato davanti all'Autorità Giudiziaria, di omissioni molteplici, anche di rilevanza penale.

Richiamato l'orientamento (ex multis Cassazione, sentenze 25104/2008, 11212/2007, 3309/2004) secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria. La pronuncia costitutiva di annullamento rappresenta, invece, un'eccezione del sistema processuale-tributario, rendendosi necessaria, secondo le sentenze in commento, nelle sole ipotesi in cui il giudice ravvisi, nell'atto di accertamento o in altri atti pregressi su cui esso si fonda, la presenza di vizi formali.

Ribadito, infine, uno dei principi basilari espressi dalla giurisprudenza consolidata di legittimità sull'onere della prova, che vuole che il giudice di merito, nelle sue valutazioni, debba attenersi alla linea argomentativa ripetutamente rimarcata dalla Cassazione (ex plurimis, sentenze 16423/2008, 11205/2007, 1709/2007, 17841/2004), per cui:

- all'Amministrazione finanziaria spetta dimostrare, ex articolo 2697, comma 1, del Codice civile, l'esistenza dei fatti rivelatori, indici di maggiore capacità contributiva
- al contribuente compete l'onere di provare, ex articolo 2697, comma 2, del cc, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa pretesa su cui l'Amministrazione ha fondato l'atto impositivo.

Valutate infine attentamente le conclusioni delle controparti relativamente alle risultanze contabili e ritenute meritevoli di accoglimento le argomentazioni, debitamente e validamente documentate, della parte ricorrente, si procede alle quantificazioni come di seguito specificato:

ANNO 2005 rimanenze finali pari alle rimanenze iniziali	
costo del venduto	€ 92.232,00
ricarico 30,19%	€ 36.145,72
ricavi	€ 128.377,72
costi da registro	-€ 120.395,00
rettifiche fatt. 6-8-9	€ 36.750,00
reddito d'impresa	€ 44.732,72
arrotondamento	€ 44.733,00
I.R.P.E.F. - prospeto riepilogativo	
redditi fabbricati	€ 153,00
redditi lav. Dip.	€ 7.819,00

redditi impresa	€ 44.733,00
totale reddito imponibile	€ 52.705,00
imposta lorda	
da 0,00 a 26.000,00 23%	€ 5.980,00
da 26.000,01 a 33.500,00 33%	€ 2.475,00
da 33.500,01 a 52.705,00 39%	€ 7.489,95
totale imposta lorda	€ 15.944,95
ritenute lav. Dip.	€ 239,00
imposta netta	€ 15.705,95
arrotondamento	€ 15.706,00
addizionale regionale IRPEF	
reddito imponibile	€ 52.705,00
aliquota applicata 1,40%	€ 737,87
arrotondamnto	€ 738,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	
base imponibile	€ 44.733,00
fino ad € 38.641,00 17,20%	€ 6.646,25
oltre 38.641,00 18,20%	€ 1.108,74
contributo dovuto arrotondato	€ 7.755,00
IRAP	
valore produzione netta	€ 44.733,00
aliquota applicata 4,25%	€ 1.901,15
arrotondamento	€ 1.901,00
I.V.A.	€ 128.378,00
aliquota 20%	€ 25.675,60
rettifiche reg. acq.	-€ 16.729,00
I.V.A. a debito	€ 8.946,60
arrotondamento	€ 8.947,00

ANNO 2006
GESTIONE I.V.A.

trimestre	1°	2°	3°	4°	TOTALE
ACQUISTI	€ 30.244,34	€ 37.224,39	€ 50.177,88	€ 22.572,01	€ 140.218,62
IVA	€ 6.048,86	€ 7.444,89	€ 10.035,57	€ 4.514,39	€ 28.043,71
VENDITE	€ 15.837,67	€ 32.504,00	€ 50.445,56	€ 71.430,59	€ 170.217,82
IVA	€ 2.481,35	€ 6.373,80	€ 9.483,56	€ 13.577,95	€ 31.916,66
CORRISPETTIVI	€ 6.686,39	€ 4.234,17	€ 12.257,22	€ 9.253,42	€ 32.431,20
IVA	€ 1.337,28	€ 846,84	€ 2.451,44	€ 1.850,69	€ 6.486,25
TOTALE IVA ACQUISTI		-€ 28.043,71			
TOTALE IVA VENDITE		€ 31.916,66			
TOTALE IVA CORRISPETTIVI		€ 6.486,25			
TOTALE IVA A DEBITO		€ 10.359,20			

ANNO 2006 rimanenze finali pari alle rimanenze iniziali	
costo del venduto	€ 140.218,00
ricarico 30,19%	€ 54.951,43
ricavi	€ 195.169,43
costi da registro	-€ 140.218,00
reddito d'impresa	€ 54.951,43
arrotondamento	€ 54.951,00
I.R.P.E.F. - prospeto riepilogativo	
redditi fabbricati	€ 153,00
redditi lav. Dip.	€ 7.960,00
redditi impresa	€ 54.951,00
totale reddito imponibile	€ 63.064,00
imposta lorda	
da 0,00 a 26.000,00 23%	€ 5.980,00
da 26.000,01 a 33.500,00 33%	€ 2.475,00
da 33.500,01 a 63.064,00 39%	€ 11.529,96
totale imposta lorda	€ 19.984,96
ritenute lav. Dip.	€ 280,00
imposta netta	€ 19.704,96
arrotondamento	€ 19.705,00
addizionale regionale IRPEF	
reddito imponibile	€ 63.064,00
aliquota applicata 1,40%	€ 882,90
arrotondamnto	€ 883,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	
base imponibile	€ 54.951,00
fino ad € 38.641,00 17,20%	€ 6.646,25
oltre 38.641,00 18,20%	€ 2.968,42
contributo dovuto arrotondato	€ 9.615,00
IRAP	
valore produzione netta	€ 54.951,00
aliquota applicata 4,25%	€ 2.335,42
arrotondamento	€ 2.335,00
I.V.A. vendite	€ 31.916,66
I.V.A. corrispettivi	€ 6.486,25
IVA registro acquisti	-€ 28.043,71
I.V.A. a debito	€ 10.359,20
arrotondamento	€ 10.359,00

Per tutte le suesposte considerazioni la Commissione ritiene, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso di rideterminare i redditi imponibili ed i volumi d'affari ai fini IVA come sopra quantificato, disponendo, infine, l'inapplicabilità delle sanzioni.

La complessità e particolarità della materia trattata, la soccombenza reciproca, e motivi di equità portano a dichiarare integralmente compensate le spese di causa.

P Q M

La Commissione ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO NELLE QUANTIFICAZIONI SVILUPPATE I
MOTIVAZIONE, DISAPPLICATE LE SANZIONI, SPESE COMPENSATE .

Il Relatore
(Cavallari Giuseppe)



Il Presidente
(CARENZO dott. Franco)

